

che l'imputato Dolci nel corso del suo interrogatorio (cfr. f.155 vol. v.u.) non ha esitato a ribadire la circostanza già indicata sul dossier e confermata durante la conferenza stampa (cfr. anche "Gazzetta del Mezzogiorno" del 23.9.1965, all. n.13 in fasc. V P.C. Mattarella) che le dichiarazioni raccolte erano state controllate "il più possibile", così implicitamente sollevando da dirette responsabilità i singoli confidenti ed assumendosi con l'Alasia quella della fondatezza delle dichiarazioni stesse poste poi a base delle attribuzioni diffamatorie.

Ciò posto, è agevole per il Tribunale rilevare sulla scorta delle conclusioni cui è già pervenuto ed in forza delle quali tutte le dichiarazioni sono state riconosciute mendaci, fallose, inconcludenti o equivoche, che gli imputati effettuato il controllo di cui hanno parlato, anzi mandandole a vanto della serietà dell'indagine condotta tanto che il Dolci con inqualificabile impudenza ebbe ad affermare che la "storia" avrebbe potuto portare "ulteriori precisazioni ma non modificare la sostanza di quanto risultava dalla documentazione raccolta" (cfr. f.45 dossier), non poterono non essere al corrente della inconsistenza del materiale acquistato, del quale invece ugualmente si avvalsero tentando di spacciarlo per vero nell'intento di conseguire i

bilità degli elementi di riscontro rappresentati frequentemente. Come rilevato in altra parte della motivazione da atti parlamentari, da provvedimenti giudiziari, da pubblicazioni giornalistiche, da risultati elettorali di pubblico dominio, o da altri dati obiettivamente accertabili, quali ad esempio l'età di alcuni confidenti, per tal causa nella naturale impossibilità di esser a conoscenza di determinati accadimenti invece descritti, come il Ferrante Vito ed il Mercanti Michelangelo, a proposito del quale fu anzi rilevato nella stessa definitiva della dichiarazione curata dagli imputati la soppressione di un inciso presente in quella originale concernente proprio la sua giovane età (cfr. ff. 30 dossier e 36 copie fotostatiche degli originali), conferma la conclusione cui è pervenuto il Tribunale convincendo che il Dolci e l'Alasia non potettero ignorare, proprio perchè condussero un controllo, a loro dire adeguato in ordine alla fondatezza della documentazione raccolta, quegli elementi di prova che di per sè escludevano ogni attendibilità alle dichiarazioni ricevute. (Cfr. ff. 157 e 157 r. vol. v.u.).

Non solo ma alcuni testi indicati dagli imputati non hanno esitato a smentire o a ritrattare parzialmente o totalmente le dichiarazioni a conferma delle quali erano sta

f.480 vol. v.u.), Randazzo Calogero (cfr. f.470 vol. v.u.) e Ingrao Giovanni (cfr. f.478 vol. v.u.). In particolare, quanto al teste Randazzo, la cui escussione fu sollecitata dagli imputati con la istanza del 26.3.1966 (cfr., ff. 6-7) ed ammessa con ordinanza del 24 giugno 1966 (cfr. f.274) perchè confermasse i rapporti fra l'On. Volpe e la mafia ed il travaso di voti che si sarebbe verificato in favore del predetto ed in danno dell'on. Mattarella, giova rilevare che lo stesso, segretario della sezione del P.S.I. di Montedoro, dopo aver ammesso di essersi incontrato con gli imputati e di aver loro confidato quanto era a sua conoscenza circa un fatto di sangue accaduto sul posto nel 1958, formalmente dichiarava di aver risposto ai Dolci, che gli aveva chiesto informazioni sulle asserite collusioni fra il Volpe e la mafia, "che questo non gli (mi) risultava affatto, così come non gli risultava che in località "La Torretta" di proprietà del Volpe si tenessero riunioni mafiose". "Non parlai affatto col Dolci, nè costui mi domandò circa le elezioni politiche del 1958 nè in relazione a ciò si parlò di eventuali spostamenti di voti di preferenza fra l'on. Mattarella e l'on. Volpe" aggiungeva il Randazzo, che proseguiva la sua testimonianza affermando di aver depresso davanti alla Commissione antimafia e che "tanto lui (io) quanto l'Ingrao Giovanni Giuseppe si erano (ci siamo) meravi-

vano in realtà parlare, perchè non ^{li}conoscevano, come quella che l'on. Volpe riunisse alla Torretta amici mafiosi o quella che lo stesso onorevole, quando veniva a Montedoro, fosse accompagnato da elementi mafiosi". Concludeva infine il Randazzo le sue dichiarazioni, assumendo che, se ben ricordava, quando aveva parlato col Dolci e con l'Alasia "il primo aveva preso appunti", col che va esclusa anche la remota eventualità di una confusione in merito alle informazioni ricevute. E l'Ingrao, la cui deposizione era stata dagli imputati richiesta contestualmente a quella del Randazzo sulla medesima posizione ed ammessa con la stessa ordinanza, sinteticamente confermava la decisa smentita fatta dall'altro teste (cfr. f.478 vol. v.u.).

Ma particolarmente significativa dei metodi e delle finalità perseguiti dagli imputati risulta, come già notato, la esclusione dal dossier delle dichiarazioni rese dal sindaco di Partanna, Enzo Culicchia interrogato specificamente dal Dolci sui pretesi rapporti fra il Mattarella e la mafia (cfr. f. 375 vol. v.u.), che totalmente smentiscono dette relazioni e che pertanto ed a maggior ragione avrebbero dovuto esser portate a conoscenza della pubblica opinione per un'esatta disamina del problema se l'inchiesta fosse stata condotta con onestà e serietà d'intenti (cfr. anche lette-

preoccupato di rivolgersi a persone che militassero in un determinato partito politico bensì a tutti coloro che potessero aiutarlo a dar concretezza alla sua indagine" (cfr. f.156 vol. v.u.) che i testi da lui e dall'Alasia indotti risultano nella quasi totalità iscritti, simpatizzanti o aderenti al P.C.I. e quindi ad una compagine politica dichiaratamente ostile a quella del Mattarella (cfr. ff. 294 r., 325, 358, 360, 380, 389 vol. v.u.; attestato della Regione Siciliana n. 04702 concernente elenco nominativo di cittadini eletti alla carica di consiglieri Comunali, all. a v.u. 12.4.1967; doc. n.9 vol. V P.C. Mattarella; memoriale M. Sciortino Giuliano alleg. v.u. 18.X.1960 relativamente ai testi Ferrante Vito, D'Andrea Gaetano, Mercanti Michelangelo, Ilardo Giacomo, Romano Gaetano, Vivona Bartolomeo, Varvara Antonino, Messina Agostino, Corrao Ludovigo, Monti Vero Felice, Capria Salvatore, Giannelva Michele, Mazzara Saverio, Bivona Vincenzo e Di Palermo Giuseppe: Trattasi quindi di quindici testi su ventuno.

Dei sei restanti va rilevata l'appartenenza al P.S.I. del Randazzo (f.470 vol. v.u.) e dell'Ingrao (f.478 vol. v.u.). ^{et al (s.u. del ...)} Donde la prova, unitamente a quanto già rilevato a proposito del Culicchia, della unilateralità della direzione seguita dagli imputati nella conduzione della loro

"L'Ora e Paese Sera" del 22-23 settembre 1965 in atti) una dichiarazione - esattamente quella contrassegnata col n.35 relativa alle asserite relazioni fra il Mattarella e la mafia in San Giuseppe Jato già esaminata a proposito del querelante Ganci Antonino - che risulta addirittura ed integralmente annullata nella sua stesura definitiva e non presente fra le fotocopie degli originali, donde la dimostrazione ulteriore della malafede del Dolci e dell'Alasia e del ricorso da parte loro ad ogni mezzo nel tentativo di rendere sempre più pesanti le attribuzioni diffamatorie. Ma altro elemento chiaramente dimostrativo dei reali intendimenti degli imputati e delle modalità in concorso delle quali costoro condussero l'inchiesta, si ravvisa, a giudizio del Collegio nelle dichiarazioni di Marianna Sciortino Giuliano contenute nel memoriale pubblicato sul settimanale romano "Lo Specchio" del 24 aprile 1966. Dichiarazioni che trovano la loro sostanziale conferma nella nessuna opposizione all'acquisizione agli atti della pubblicazione da parte degli imputati e dei loro difensori (cfr. ff. 356 vol. v;u.) e nella ammissione del Dolci, nel corso del suo interrogatorio, di "aver avvicinato i familiari del Giuliano ed i suoi affiliati sempre allo scopo di approfondire le indagini", sia prima che dopo la presentazione del dossier (cfr. f.157 r. vol. v.u.). Or-

di lei fratello, di aver risposto al Dolci "che non era vero che Turiddu avesse mai incontrato Mattarello". "D'altra parte, continuava la Giuliano, gli feci notare che la D.C. aveva avuto molti voti a Montelepre anche quando mio fratello ed io facevamo campagna elettorale per il movimento separatista" ed anche quando avevamo appoggiato la lista monarchica nel 1948 e successivamente. "Dolci insistette, soggiungeva sul memoriale la donna, ma quando si rese conto che non intendevo prestarmi al suo gioco se ne andò visibilmente contrariato. Più tardi, seppi che si era recato in molte case in cerca di testimonianze contro Mattarella. A Montelepre non si parlava d'altro. Il paese era in subbuglio. Si diceva che nessuna si fosse prestato alle sue manovre, ma solo un comunista, un certo Salvatore Capri, avrebbe accettato di testimoniare contro Mattarella. Si diceva anche che l'avrebbe fatto dietro compenso, il rimborso delle spese di viaggio e qualche pranzo a Partinico. Non so se la notizia è vera, ma se lo è mi sbalordisce. Conoscevo tutti i componenti della banda e gli amici di mio fratello e il nome di questo Capri non l'ho mai sentito. Mi sembra strano che si sia fatto avanti per testimoniare su fatti che evidentemente non poteva sapere, non essendo mai stato vicino a mio fratello che si circondava di persone che conosceva

teriori tentativi effettuati dal Dolci per indurre altra persona a deporre contro il Mattarella e del rifiuto oppostogli, dichiarazioni che, peraltro, il Tribunale non ravvisa opportuno riprodurre per intero, nonostante il loro interesse pel miglior approfondimento della questione, non essendo stati acquisiti agli atti elementi di riscontro.

Elementi di riscontro che al contrario, non mancano per quanto la donna ha dichiarato in merito alla non conoscenza dei rapporti fra il bandito Giuliano e certo schieramento politico ^{in parte} del Capri, da identificarsi con sicurezza nel teste Capria Salvatore, della cui inattendibilità ha il Collegio già a lungo ed esaurientemente ragionato. Infatti, dalle risultanze processuali emerge limpida la prova che quanto la Giuliano ha dichiarato in proposito, risponde sostanzialmente a verità, coincidendo le sue affermazioni con quel che ebbe ad ammettere il teste alla udienza dell'undici ottobre 1966 e quindi circa sei mesi dopo la pubblicazione del memoriale in esame di non aver cioè mai fatto parte della banda di Salvatore Giuliano. Orbene anche dalle dichiarazioni di Marianna Sciortino Giuliano, della cui importanza non è dato dubitare per il ruolo che la stessa assunse e svolse nel tristissimo periodo del banditismo in Montelepre, non v'è la menoma traccia nel dossier nel qua

stamente mendace.

Ulteriori elementi di convincimento in materia ravvisa il Collegio nella straordinaria pubblicità, con la quale gli imputati hanno voluto divulgare il contenuto del dossier, indicando addirittura una conferenza stampa, cui parteciparono non solo i giornalisti italiani ma anche i giornalisti e i teleoperatori stranieri, riunione che non trova giustificazione alcuna se non nell'intendimento di rendere insanabile o quanto meno particolarmente *frequente* la diffamazione in danno del Mattarella, e con lui degli altri querelanti.

Invero il Dolci ha tentato di spiegare i motivi per cui con l'Alasia si sarebbe convinto della necessità di indire la conferenza stampa, allegando pure ragioni di prudenza, "per tutelare cioè anche la sua (mia) integrità fisica e quelle dei suoi collaboratori, dato che la mafia agisce nell'ombra" (cfr. f.152 r. vol. v.u.).

Ricordava in proposito l'imputato "che cinque o sei mesi prima del 22 settembre 1965 all'alba verso le ore 4,30; ora che per lui (me) è abitudinaria per l'inizio del lavoro, mentre si recava con l'Alasia a piedi verso il Centro Studi di Partinico, avevano visto sopraggiungere in direzione opposta, velocemente, a forte velocità un'auto; im

avanti a lui come a proteggerlo". In quel momento continua
va il Dolci "avevamo visto, pur essendo i finestrini alza-
ti la canna di un fucile nell'interno della macchina nella
nostra direzione. La macchina subito dopo si era immessa
nella prima normale a destra". "L'epoca cui si riferisce lo
episodio, precisava infine l'imputato, va riferita ad alcu-
ni mesi prima, comunque era inverno perchè era buio. Vero
è che potevano essere cacciatori, ma l'episodio mi colpì"
(cfr. f.152 r. vol. v.u.).

Orbene non può non rilevare il Tribunale l'estrema
fragilità della giustificazione offerta al riguardo, appa-
rendo da un verso quanto meno strano che il Dolci per difen-
dersi dalla mafia anzichè l'arma della discrezione abbia
usato quella della pubblicità, ed apparendo quanto meno
equivoco nella sua significazione l'episodio descritto dallo
imputato, non solo in forza della di lui osservazione fina-
le ma anche e soprattutto per la considerazione che ben dif-
ficilmente potevano gli imputati distinguere col buio e
nell'interno di un'auto velocemente in moto con i vetri al-
zati una canna di fucile puntata contro di loro e conse-
guentemente apprezzarne il significato intimidatorio.

Mentre, quindi, va disattesa perchè inconcludente ta-
le giustificazione, ritiene il Collegio di dover sottolinea

sasse del problema e su di esso vi fosse pubblico dibattito" (cfr. f. 152 r. vol. v.u.). E' sufficiente al riguardo rilevare che, mentre l'avvenuta consegna alla Commissione Parlamentare Antimafia del dossier avrebbe dovuto consigliare se non imporre agli imputati la massima discrezione, alla conferenza stampa nè l'on. Mattarella, nè nessuna delle altre persone, specie l'on. Volpe, menzionate nel dossier, furono chiamate o sfidate ad intervenire per dar certezza dei gravissimi addebiti loro attribuiti, il che avrebbe potuto e dovuto avvenire se realmente si fosse voluta interessare con la necessaria serietà ed onestà la opinione pubblica.

La stessa indebita veste di incaricato ufficiale della Commissione antimafia con la quale il Dolci si è pubblicamente presentato (cfr. f.151 vol. v.u.), smentita dal Presidente della Commissione stessa nella lettera in data 6 maggio 1966 (cfr. lettera all. al dossier) e che l'imputato ha poi tentato ma tardivamente di ridimensionare parlando di collaborazione (cfr. lettera a firma Danilo Dolci del 20 aprile 1966, spedita al Tribunale il 23 maggio 1966 a ff. 283 e segg. vol. v.u.) conferma definitivamente la posizione e la veste di autentico e sistematico sovvertitore

del Dolci e condiziona dall'onnipresen

persone, specie i due parlamentari, contro i quali la loro azione era stata condotta, donde la prova piena ed irrefutabile della loro colpevolezza.

Essendosi, peraltro, la diffamazione articolata nella pubblicazione su più giornali del dossier distribuito in copia dagli imputati e delle dichiarazioni fatte dal Dolci nel corso della Conferenza Stampa, ritiene il Tribunale che possa nella specie trovare ingresso il disposto dello art. 81 cpv. C.P., eppertanto che le distinte imputazioni contestate ai giudicabili vadano unificate sotto il vincolo della continuazione. Indiscutibile appare infatti l'unicità del disegno criminoso che ha presidiato l'intera attività degli imputati, dalla raccolta alla divulgazione del materiale diffamatorio, ben potendosi ritenere sulla scorta di tutte le risultanze processuali che le varie azioni violatrici della norma furono concretamente concepite e volute nei loro lineamenti essenziali con un'unica ideazione.

12) Va pertanto affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di diffamazione pluriaggravata continuata, così unificate tutte le imputazioni che rispettivamente li concernono, previa esclusione delle imputazioni riguardanti la parte offesa Lo Coco Vin

Quanto alla pena, ritiene il Tribunale di non poterla contenere in limiti modesti, come richiesto dal P.M., attesa la gravità indiscutibile della diffamazione e la personalità di spicco se non di tutti almeno di alcuni dei querelanti, specie degli on. Mattarella e Volpe fra i più rappresentativi uomini politici siciliani che abbiano operato a livello nazionale e governativo sulla attuale scena politica.

Al riguardo e con speciale riferimento alla personalità ed alle funzioni di governo e parlamentari del Mattarella e del Volpe, osserva il Tribunale che sarà vero, sotto il particolare aspetto della vita pubblica, "che la tutela dell'onore personale, del prestigio e della reputazione, deve essere, in regime di democrazia, necessariamente meno intensa per l'uomo politico che non per gli altri cittadini, tanto più se quello amministra o abbia amministrato la co- munica sa pubblica" / tanto più ampi sono i confini della diffamazione lecita (cfr. sent. 9.XI.1964, Tribunale Roma c/ Memeo), il che fra l'altro spiega l'obbligatorietà della prova liberatoria quando l'offesa è arrecata contro un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, non è men vero che alcuna incidenza sulla sanzione eventualmente applicabile, nel senso di una sua più modesta determinazione, può esser riconosciuta all'anzidetta situazione. Che anzi, se il maggior ambito della "diffamazione lecita" può trovare la sua giustificazio-

ne proprio in virtù della funzione pubblica svolta dal dif-
famato e quindi dell'insopprimibile diritto dei cittadini
di effettuare il controllo sul suo regolare svolgimento,
quale loro effettiva partecipazione di base alla vita dello
Stato in tutte le sue articolazioni, anche in funzione del-
la stessa va riguardata e determinata nella sua entità la
punizione del fatto; quando siano stati travalicati i detti
confini di liceità, compendiandosi in tal caso il bene pro-
tetto non nella sola onorabilità del diffamato ma, sia pure
mediatamente, nel prestigio della funzione da quegli dispie-
gata. Donde la maggiore, naturale gravità della diffamazio-
ne, cui, nella specie, va aggiunta la particolare risonan-
za assicurata non solo in Italia ma anche all'estero, per
l'opera dei giudicabili, è sufficiente al riguardo ricorda-
re quanto pubblicato sul "Daily Mail" di Londra sotto il ti-
tolo "La mafia, Dolci e l'on. Mattarella" - riprodotto nel-
la rubrica "Che cosa scrivono degli italiani" del settimanale
milanese "ABC" del 6 febbraio 1966 (cfr. alleg. n.3 fasc.
V P.C. Mattarella), che offre panoramicamente la prova del-
la straordinaria pubblicità ricevuta dalle accuse rivolte
al Mattarella ed agli altri querelanti da parte del Dolci e
dell'Alasia. Non può peraltro il Tribunale ignorare la non
eccessiva entità dei precedenti penali e giudiziari.

149 vol. v.u.), - che, in verità, attese le risultanze della presente vicenda giudiziaria non sembra particolarmente con-fortata nel suo valore - sicchè si ravvisa nella specie l'op-
portunità di concedere le attenuanti generiche in favore di ambedue i giudicabili.

In considerazione poi delle finalità di cui all'art. 69 C.P., che si riassumono nella esigenza della individua-
lizzazione delle pene e della determinazione di questa nella misura più adeguata alla entità del reato ed alla perso-
nalità del colpevole, ritiene il Collegio di dover dichiara-
re la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull'ag-
gravante comune contestata nel corso del dibattimento (ex art. 61 n.10 C.P.) in forza del rilievo che la qualità di pubblico ufficiale di alcuno degli offesi deve comunque neces-
sariamente esser presa in considerazione per la determinazio-
ne della pena base a norma dell'art. 81, 2° cpv. C.P., donde un eccessivo inasprimento della pena in caso contrario e delle constatazioni già fatte in ordine alla vita *interea* condotta dagli imputati.

Tutto ciò premesso e, considerando la diffamazione in danno dell'on. Bernardo Mattarella la più grave fra tutte, sia per la personalità dell'offeso all'epoca Ministro Segre-
tario di Stato e deputato.

bunale ha avuto già motivo di soffermarsi, convince della fondatezza delle loro richieste risarcitorie, per la cui esatta valutazione si ritiene peraltro necessario rinviare ad altra sede mancando agli atti idonei elementi di valutazione. E ciò in considerazione non solo della personalità, delle attività e delle funzioni singolarmente dispiegate dai diffamati ma anche e soprattutto della diversa latitudine delle rispettive sfere di gravitazione e d'interesse che impongono fra l'altro una minuta ed approfondita differenziazione e valutazione della posizione morale, sociale, politica, economica di ciascuno di loro e delle conseguenze che singolarmente costoro hanno risentito.

Vanno quindi condannati in solido gli imputati in favore delle parti civili Mattarella, Volpe, Giambrone, Ganci, Messina Vincenzo, Venza, Menna Giuseppe per Menna Liborio, Menna Giuseppe in proprio, Messina Vito, Geraci, Guagenti, Russo ed Anca Martinez al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla refusione delle spese dalle dette parti civili sostenute nell'attuale processo, che, in considerazione dell'attività istruttoria e defensionale dispiegate per ciascuno di loro, della complessità del processo e del suo indispensabile prolungarsi per numerose udienze appare proporzionato ed equo determinarne nel

In considerazione infine del titolo del reato, dei precedenti penali del Dolci e dell'Alasia, dei quali nessuno figura sottoposto a misure di prevenzione definitiva, e della data di consumazione del delitto in oggetto, anteriore al 31 gennaio 1966, può trovare applicazione nella specie il beneficio dell'indulto concesso col D.P.R. 4.6. 1966, n.332, per cui vanno dichiarate interamente condonate le pene come sopra inflitte agli imputati.

P. Q. M

Visti gli artt. 483, 484 e 489 C.P.P. ...
dichiara Dolci Danilo e Alasia Franco colpevoli del delitto di diffamazione pluriaggravata (art. 595, 1° e 2° cpv. C.P.) - 13 legge stampa, 61 n.10 c.p.) e continuata - così unificate tutte le imputazioni che rispettivamente li concernano escluse le imputazioni in danno di Lo Coco Vincenzo - e in concorso delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati - dichiarate prevalenti sull'aggravanti di cui all'art.61 n.10 c.p. condanna il Dolci alla pena di anni 2 di reclusione e L. 250.000 di multa e l'Alasia alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione e L. 200.000 di multa, in solido al pagamento delle spese processuali e, in favore delle parti civili Mattarella Bernardo, Volpe Calogero, Giambrone Car-

liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese da dette parti civili sostenute, che si liquidano: per Mattarella in L. 1.200.000, di cui L. 600.000 per onorari; per Volpe in L. 510.890, di cui L. 350.000 per onorari; per Giambrone in L. 115.000, di cui L. 100.000 per onorari; per Ganci in L. 101.200, di cui L. 90.000 per onorari; per Messina Vincenzo in L. 91.200, di cui L. 90.000 per onorari; per Venza in L. 91.200, di cui L. 90.000 per onorari; per Menna Giuseppe per Menna Liborio in L. 106.600, di cui Lire 100.000 per onorari; per Menna Giuseppe in proprio in L. 106.600, di cui L. 100.000 per onorari; per Messina Vito in L. 96.600, di cui L. 90.000 per onorari; per Geraci in L. 91.000, di cui L. 90.000 per onorari; per Russo in Lire 150.800, di cui L. 150.000 per onorari; per Anca Martinez in L. 338.300, di cui L. 250.000 per onorari; condanna inoltre il Dolci e l'Alasia, in solido, al pagamento della somma di L. 1.000.000 in favore della parte civile Volpe e della somma di L. 350.000 in favore della parte civile Russo, a titolo di riparazione pecuniaria.

Visti gli artt. 3 e segg. D.P.R. 4.6.1966 n.332, dichiara interamente condonate le pene come sopra inflitte agli imputati; ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta sui giornali "L'ESPRESSO"

4865
 7816
 10

 12681

153

1442
 W. Moore

120

496
 W. Moore

3060

2400

201

465

600

6120

4800

20

4816

